Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato, in data del 7 dicembre 2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

- Di aver, conseguentemente, diritto al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB.

Parte resistente, nel controdedurre, eccepisce:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver già provveduto alla restituzione, secondo la curva degli interessi, di € 397,83 e di € 137,31 a titolo di commissione di distribuzione e spese di attivazione pratica mediante decurtazione nel conteggio estintivo.
- Di aver deciso, in ottica puramente conciliativa e senza alcun riconoscimento, di provvedere alla restituzione di ulteriori € 283,26.
- Di essersi riservato, a tal fine, di allegare un assegno intestato al ricorrente di importo di € 303,26, comprensivo quindi anche dei € 20,00 sostenuti per adire l'Arbitro.
- Che la domanda di restituzione dell'indennizzo per l'anticipata estinzione non può essere accolta in quanto, al momento dell'anticipata estinzione, la vita residua del contratto era superiore a un anno e l'ammontare residuo era superiore ad € 10.000,00.
- Che anche la domanda di rifusione delle spese legali non può trovare accoglimento in quanto la controversia è rimasta confinata in ambito stragiudiziale.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-*sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento in data 31 dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo.

In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 *octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: "*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*".

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili, in quanto si tratta di adempimenti in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi.

Il Collegio, relativamente alla natura delle commissioni indicate nel contratto in esame, ritiene di poterne condividere la classificazione che ne ha fatto il Collegio di Torino nelle decisioni n. 5176/2025, n. 10844/2020 e n. 12567/2020 e, vale a dire:

- Commissioni di attivazione: *recurring*;
- Commissione rete distributiva: *recurring*;
- Diritti ente: *recurring* (come da contratto);
- Spese incasso quote: *recurring* (come da contratto).

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,61%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,23%					
Commissioni di attivazione				350,00 €	Recurring	210,00 €	137,31 €	72,69 €
Commissioni rete distributiva				1.014,00 €	Recurring	608,40 €	397,83 €	210,57 €
Diritti ente				276,00 €	Recurring	165,60 €	165,60 €	0,00 €
Spese incasso quote				193,20 €	Recurring	115,92 €	115,92 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					283,26 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo non ha considerato il rimborso di € 137,31 già effettuato dall'intermediario a titolo di commissioni di attivazione e risultante nel conteggio estintivo.

Coincidendo l'importo da tabella a quello offerto in ottica conciliativa dall'intermediario (che, peraltro, si è riservato di allegare assegno corrispondente, anzi comprensivo anche dell'importo di € 20,00

sostenuto per adire l'ABF), il Collegio ritiene di motivare le ragioni per cui non può essere accolta la domanda di pronuncia di cessata materia del contendere.

Orbene, la cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa sia stata pienamente soddisfatta e, pertanto, non può essere pronunciata allorché il ricorrente insiste per l'ottenimento della domanda avanzata o, comunque, non aderisce alla proposta di controparte (cosa che, nel caso concreto, avrebbe ben potuto fare in sede di repliche) e questo perché, evidentemente, l'interesse del ricorrente non è stato integralmente soddisfatto (che, difatti, ben potrà agire in separata sede per l'ottenimento della differenza).

Neppure può essere accolta la domanda, questa avanzata dal ricorrente, di refusione delle spese legali.

In tema di ristorabilità delle spese legali va ricordato che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4580/2025, ha precisato quanto segue:

- le spese di assistenza professionale sostenute dal cliente rappresentano un danno emergente, risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la relativa domanda di refusione è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso;
- essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia", potendo assumere "rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia";
- per provare il danno, il ricorrente può produrre "ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento";
- non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista;
- la quantificazione del danno è rimessa prudente valutazione del Collegio giudicante, potendosi, però, ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad € 300,00, ferma restando la possibilità di aumentare o diminuire tale somma dandone specifica motivazione.

Il ricorrente, nel caso concreto, si è limitato a formulare la richiesta di refusione della somma di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva, senza allegare elementi da cui poter desumere il comportamento gravemente scorretto e/o dilatorio dell'Intermediario da cui sarebbe necessitato l'intervento del professionista, sicché la domanda non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente chiede la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, limitandosi, però, solo a lamentare il fatto che è priva di giustificazione oggettiva, cioè senza addurre argomentazioni a sostegno della non debenza dell'indennizzo medesimo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, basti sottolineare che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20, ha affermato il seguente principio di diritto: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*".

Restano, poi, fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, conseguentemente, vanno, nel caso concreto, riconosciuti essendo stati oggetto di specifica domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 283,00 (duecentottantatre/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE